



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

DI TRENTO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 81/2016

UDIENZA DEL

22/01/2018 ore 10:30

N° 42/02/2019

PRONUNCIATA IL:

22/01/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/04/2019

Il Segretario

  
Oriana Bazzanella Oriana M

riunita con l'intervento dei Signori:

- BIASI FABIO Presidente e Relatore
- FILOSI CARLA Giudice
- CHIETTINI ALMA Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 81/2016  
depositato il 11/08/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 68/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria di I  
GRADO di TRENTO

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

proposto dagli appellanti:

V

difeso da:

GIRARDI ANDREA  
VIA BRENNERO, 139 38121 TRENTO TN

difeso da:

SALVATORE DIEGO  
VIA BRENNERO, 139 38121 TRENTO TN

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A01BF02624/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A01BF02624/2012 IRPEF-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A01BF02625 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T2A01BF02625 IRPEF-ALTRO 2008





(segue)

SEZIONE


N° 2

REG.GENERALE

N° 81/2016

UDIENZA DEL

22/01/2018 ore 10:30



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugnava gli Avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che determinavano sinteticamente in capo ad essa contribuente maggiori redditi per gli anni di imposta 2007 e 2008.

I maggiori redditi erano stati determinati, sottraendo dal reddito calcolato sinteticamente in base ai beni posseduti le somme prelevate dalla Società che aveva in gestione l'albergo di Pinzolo e di cui la ricorrente era socia per la quota del 98%: la ripresa a tassazione era anche dovuta agli scarsi redditi dichiarati dalla contribuente dal 2004 al 2009 (una media annuale di € 9.938,33) ed al fatto che la stessa contribuente era socia per il 25% di altra società denominata che pure gestisce un altro albergo in Frazione Campiglio.

Secondo l'Ufficio, sussistevano manifestazioni di capacità contributiva che apparivano incompatibili con i redditi imponibili dichiarati: infatti la contribuente nel 2006 aveva acquistato un'abitazione nel Comune di Pinzolo per il prezzo di € 140.000,00, con contestuale stipula di un mutuo fondiario per € 180.000,00 e, nel 2007, aveva acquistato un altro immobile nel Comune di Pinzolo, per il prezzo di € 160.000,00, a fronte di un altro mutuo ipotecario, pari ad € 180.000,00, per la sopportazione, a titolo di pagamento annuale delle rate dei mutui, di € 11.739,00 nel 2007 ed € 26.559,00 nel 2008.

Era poi emerso che la contribuente aveva la disponibilità di altre due residenze secondarie, nel Comune di Pinzolo, mentre, nel calcolo induttivo dei redditi, l'Ufficio non considerava l'immobile principale, sul quale gravava il diritto di abitazione del padre, convivente e, a riduzione del reddito sintetico accertato, venivano considerate parte delle spese di mantenimento dei suddetti immobili ed i relativi mutui accesi, nonché i prelievi a titolo di acconto/utili effettuati dalla società s.r.l. di Lucchini & C (€ 21.000,00 nel 2007 ed € 28.647,00 nel 2008).

I motivi del ricorso si possono di seguito riassumere:

- difetto di motivazione degli atti impugnati, per mancanza dello scostamento richiesto dell'art. 38, co. 4, Dpr n. 600/73, non risultando esplicitato il metodo di calcolo che aveva portato alla determinazione di reddito sintetico per l'anno 2006 ed essendo stata utilizzata, ai fine del rilevamento degli scostamenti, un'annualità sulla quale era intervenuta decadenza da parte dell'Ufficio;
- nel merito, la ricorrente sosteneva che la disponibilità necessaria per far fronte alle spese dell'immobile e delle rate di mutuo proveniva dalla restituzione di finanziamenti soci eseguiti negli anni precedenti.

La Commissione tributaria di I° rigettava il ricorso, avendo riscontrato un rilevante scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato per due anni di imposta consecutivi (2007 e 2008) e quindi la sussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento sintetico, mentre, per contro, veniva dato rilievo all'efficacia probatoria delle circostanze prodotte in giudizio dalla contribuente (restituzioni finanziamento da parte della s.a.s. e vendita di un immobile nel 2003).



1

Proponeva appello la contribuente, per i seguenti motivi:

1. **omessa o carente pronuncia su punti fondamentali del ricorso**, quali: 1) l'eccezione del difetto di motivazione degli atti impositivi, per non avere esplicitato i procedimenti di calcolo per la determinazione del reddito sintetico relativo all'annualità 2006; 2) l'illegittima applicazione, ai fini della valutazione dello scostamento, dell'annualità 2006, in quanto l'Ufficio era ormai decaduto dal potere di accertamento; 3) sui vizi relativi al 2007, avendo i primi giudici – previa riunione dei due distinti ricorsi - preso posizione unicamente con riferimento al 2008, senza fare riferimento alcuno al 2007.
  
2. **errata interpretazione dei fatti relativi alla natura dei prelevamenti contabilizzati dalla società e per mancanza dello scostamento di  $\frac{1}{4}$  del reddito sintetico, rispetto a quello dichiarato, in violazione dell'art. 38 DPR n. 600/73;**  
parte appellante ritiene che i primi giudici avrebbero errato nella valutazione del conto "prelievo soci c/utili", confondendo i versamenti del socio con i prelievi dello stesso e che detto errore sarebbe stato determinato dall'affermazione dell'Agenzia delle Entrate – evidentemente erronea – secondo cui "*...dal libro giornale relativo al 2008, leggendo il conto denominato <prelievo soci c/utili>, si apprende che nel corso dell'anno la signora Lucchini aveva prelevato dalla società a titolo di anticipo utili € 25.236,00. Al contrario, leggendo il conto denominato <soci c/anticipo infruttiferi> si ricava che nello stesso anno la contribuente aveva restituito alle casse della società € 30.484,70*". Secondo l'appellante, dunque, l'errore consiste nell'aver scambiato le poste contabili, in particolare i prelevamenti con i versamenti: la contribuente avrebbe dunque prelevato dalla società, nel corso del 2008, la somma complessiva di € 55.724,06, somma che le avrebbe consentito di far fronte al pagamento delle rate di mutuo (pari ad € 26.559,00 e tali disponibilità di denaro, proveniente dal prelievo anticipo utili e dalla restituzione dei finanziamenti, non costituiscono reddito, ma sono disponibilità finanziarie rappresentate da debiti verso la società (nel caso di prelievo del socio dal conto anticipazione utile) o restituzione di somme di denaro per finanziamenti concessi alla società, già tassati in passato (nel caso di prelievo del socio dal conto c/anticipi infruttiferi).  
Tale errore, commesso dai primi giudici nel considerare prelevamenti quali versamenti, ha portato ad avvalorare i calcoli dell'Ufficio, per giungere, in particolare, ad affermare che "*lo scostamento per almeno un quarto del reddito imponibile dichiarato per almeno due annualità consecutive (2007 e 2008)*" le suddette somme, non costituendo "reddito", avrebbero dovuto essere escluse dalla determinazione sintetica del reddito.
  
3. **carenza di motivazione in ordine alla situazione finanziaria – patrimoniale della contribuente**, non avendo correttamente valutato i primi giudici la dismissione patrimoniale di un immobile nel 2003, nonché il fatto che il padre della stessa contribuiva *in toto* al sostegno economico della figlia con lui convivente: secondo l'appellante, le indagini sul punto – avallate dai primi giudici – sono superficiali, non avendo tenuto conto delle "*eventuali risorse finanziarie ottenute mediante disinvestimento di immobili detenuti da parte del padre: tali disponibilità pregresse, determinate dall'elevata capacità di risparmio di un soggetto con significativi redditi... sono state utilizzate proprio per acquistare l'immobile nel 2010, senza tuttavia minimamente limitare... le capacità del padre di provvedere al mantenimento e al sostentamento economico della figlia*".



Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva il rigetto dell'appello, con condanna di controparte alle spese processuali.

In corso di causa, con ordinanza dd. 28 novembre 2016, questa Commissione disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, a fronte di garanzia fideiussoria prestata dalla contribuente.

In data 11 gennaio 2018, la contribuente presentava memoria aggiuntiva ex art. 32 D.L.vo n. 546/92.

All'esito della pubblica udienza di data 22.01.2018, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata merita di essere confermata.

Quanto al **primo motivo**, si osserva che gli atti impositivi (si vedano in particolare le pagg 3, 4 e 5 degli Avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, agli atti) danno piena e dettagliata contezza delle ragioni per le quali l'Ufficio ha ritenuto come gli indicatori di capacità di spesa elencati (pag. 4) mettano in evidenza l'incompatibilità tra l'espressione di capacità contributiva manifestata dalla contribuente e le dichiarazioni dei redditi.

Non sussiste dunque alcun vizio, né di forma, né di sostanza negli atti impositivi, tali da ledere o menomare il diritto di difesa, e questo aspetto è stato pienamente colto dai primi giudici nel corpo complessivo della motivazione.

La ricorrente ha avuto piena contezza delle ragioni e delle misure che hanno portato l'Ufficio alle determinazioni contestate nel presente giudizio, avendo quest'ultimo effettuato gli accertamenti sintetici per entrambe le annualità 2007 e 2008, prendendo in considerazione le due residenze secondarie acquistate nel 2006 e nel 2007: ciò è sufficiente per ritenere irrilevante l'analisi dell'annualità 2006, per la quale pacificamente l'A.F. era decaduta dal potere di accertamento: queste del resto sono state le osservazioni dei primi giudici, che hanno preso atto dello scostamento, verificato dall'Ufficio, per almeno  $\frac{1}{4}$  del reddito imponibile dichiarato per almeno due annualità consecutive (2007 e 2008), mentre i beni presi in considerazione sono consistiti nelle acquisizioni immobiliari del 2006 e 2007.

Tanto bastava per poter procedere all'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 del D.L. n. 600/73.

Infondato è da ritenersi anche il **secondo motivo** di appello, nel quale si sostiene che le rate di mutuo per l'acquisto delle residenze secondarie (2006 e 2007) non avrebbero potuto costituire elementi di moltiplicatore ai fini del redditometro, in quanto furono pagate grazie alle disponibilità finanziarie consistite nelle restituzioni di finanziamenti soci a favore di \_\_\_\_\_ e dal prelievo socio a titolo di acconto sugli utili e che come tali non costituirebbero una capacità di spesa della contribuente.

Va osservato al riguardo che i ratei di mutuo sono legalmente previsti quali indici di capacità contributiva da considerare ai fini dell'accertamento sintetico (D.M. 10.09.1992 e



Tabella allegata, che stabilisce "gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità...".

Su questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità pare consolidata, nell'affermare che "... il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva", che "...mentre va detratto il capitale mutuato dalle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell'accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati" (Cass. N. 24597/2010) e che (come nel caso che ci riguarda) "... se è vero che il possesso di denaro derivante dall'acquisizione di finanziamenti è idoneo a smentire che le somme specificamente nella disponibilità del contribuente siano rappresentative di redditi già percepiti, è anche vero che la disponibilità di finanziamenti dimostra, per altro verso, la capacità reddituale del contribuente di provvedere alla loro restituzione, per mezzo dei frutti di un'attività lucrativa o del percepimento di rendite, e quindi attestano una potenzialità reddituale del contribuente che dall'ottenimento del finanziamento si estende nel medio o lungo periodo con una connotazione costante." Cass. N. 11454/2011).

In fatto, si osserva semplicemente che, a fronte di una dichiarazione reddituale di circa 1.500,00 € mensili, la signora aveva un'esposizione bancaria pari ad € 4.500 e che il maggior reddito sinteticamente ricalcolato (50.304,19 nel 2007 e 95.078,80 nel 2008) è stato ridotto dall'Ufficio, in sede di calcolo, proprio sulla base degli accertati prelevamenti dalla società, pari, rispettivamente, ad € 21.000,00 (2007) e 28.647,00 (2008) per giungere alla conclusiva, doverosa, rideterminazione in € 29.000,00 per il 2007 ed € 66.432,00 per il 2008.

Parimenti infondato è la parte dell'atto di appello, con il quale la contribuente lamenta l'errore in cui il giudice di primo grado sarebbe caduto nell'interpretare e valutare il conto "prelievo soci v/utuli", confondendo i versamenti del socio con i prelievi effettuati dallo stesso: va al riguardo osservato che l'Ufficio ha correttamente preso in considerazione tutti i prelievi della socia – contribuente dal conto della Società, sia come anticipi sugli utili che come restituzioni di finanziamenti, documentalmente dimostrati dalle contabili bancarie: per l'anno 2007, tutti i prelievi considerati dall'Ufficio (e dedotti dal reddito determinato sinteticamente) avevano come causale anticipi sugli utili e vanno considerati a tutti gli effetti come redditi, mentre per l'anno 2008 alcuni prelievi erano costituiti da anticipi sugli utili (€ 2.000,00 ed € 7.865,00), mentre altri prelievi (€ 12.782,00 ed € 6.000, che non costituiscono reddito) riguardavano restituzioni di finanziamenti.

E' quindi provato che tutti i prelievi della socia, registrati nel conto prelievi soci c/utuli e nel conto soci c/anticipi infruttiferi ed utilizzati per il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto degli immobili, sono correttamente stati presi in considerazione e detratti dall'Ufficio, con operazione condivisa dai primi giudici e pure da questo giudice di appello.

Le doglianze sono dunque infondate.

Va infine disatteso l'ultimo dei motivi di appello, che riguarda la mancata considerazione, da parte del primo giudice, sia del contributo del padre della contribuente nel mantenimento della figlia, sia della cessione di un immobile, in Bologna, a copertura dei versamenti eseguiti in favore della Società

Sul primo punto, si rileva la carenza di elementi probatori in ordine sia agli atti di liberalità che avrebbero consentito, in tutto o in parte, il conseguimento dell'incremento patrimoniale in discussione (Cass. N. 24597/2010), sia all'eventuale collegamento tra



disponibilità finanziaria di terzi (in questo caso del padre) e spesa sostenuta dalla contribuente (Cass. N. 4138/2013): da rilevare, per contro, è il fatto che l'Ufficio non aveva considerato, ai fini dell'accertamento, l'abitazione principale della ricorrente (proprietaria per 2/9) attribuita, sempre ai fini dell'accertamento, al padre, per cui non è vero che il contributo paterno al mantenimento della figlia non sia stato preso in considerazione.

Per le suddette ragioni, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.

Le spese possono essere compensate, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla luce dell'oggettiva complessità, in fatto ed in diritto, delle questioni oggetto di causa.

Pqm

Conferma la sentenza di primo grado e compensa integralmente tra le parti le spese di causa, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

Trento, 22 gennaio 2018.

Il Presidente estensore  
Fabio Biasi

